

## **Lo statuto del Comitato regionale A.N.P.AS. Lazio**

### **1. Denominazione**

E' costituito il Comitato Regionale Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Lazio, sotto la denominazione Comitato Regionale A.N.P.AS. LAZIO, e in via breve AN.P.AS. LAZIO. Di esso fanno parte tutte le Associate A.N.P. AS. presenti sul territorio regionale di competenza.

### **2. Natura del Comitato**

L'AN.PAS. LAZIO è un'articolazione a livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico d'aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane. Esso fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. L'A.N.P.AS. LAZIO e le sue Associate si avvalgono in modo determinante prestazioni personali, volontarie e gratuite.

### **3. Sede**

La sede legale del Comitato è a Roma; il Comitato Regionale, sentita l'Assemblea Ordinaria può tuttavia decidere che la sede, per particolari esigenze, sia ubicata in altra città.

### **4. Simbolo**

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell' A.N.P.AS. con la dicitura A.N.P.AS. LAZIO.

### **5. Scopi**

Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto Nazionale ARP.AS., il Comitato persegue le seguenti finalità:

- a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quanto altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza agli altri;
- b) la rappresentanza delle associazioni appartenenti;
- c) la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato;
- d) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non.

### **6. Associate**

Sono soci del Comitato Regionale A.N.P.AS. LAZIO le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative d'utilità sociale aventi sede nella regione Lazio che si fondano su principi solidaristici di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività

istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente Statuto e che aderiscono All'A.N.P.AS..

Fanno parte del Comitato Regionale tutte le associazioni già aderenti alla Sezione Regionale in forza

dello statuto approvato con D.Pr. 7.9.89 alla data d'entrata in vigore del presente statuto.

### **7.) Partecipate al movimento**

Il Comitato Regionale riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o

sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti e da loro rappresentanza tramite il

Movimento che essa realizza. J

### **8. Requisiti delle Associate**

L'Associata del Comitato Regionale deve:

costituire movimento d'aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;

fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori di solidarietà popolare;

fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali

volontarie e gratuite dei propri aderenti;  
fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;  
promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica  
rispetto alle problematiche socio - sanitarie, assistenziali, della protezione civile, della tutela  
dell'ambiente della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine, e di ogni altro  
aspetto della solidarietà popolare in cui esprime la capacità aggregante e la creatività della  
gente;  
impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della  
struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle  
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e  
diritti;  
impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente  
statuto;  
utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

#### 9. Diritti delle Associate

Ogni Associata ha diritto a:

partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi  
istituzionali;

essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;

fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli

#### 10. Doveri delle Associate

Le Associate devono:

rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del congresso nazionale e degli  
organi associativi e a tutti i livelli;

diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'A.N.P.AS. sul proprio territorio

particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;

indicare la simbologia dell'A.N.P.AS. in aggiunta alla propria;

versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti annualmente dall'Assemblea  
regionale.

#### 11. Acquisto e Perdita della qualità di Associata

La qualità di Associata al Comitato Regionale si acquista di diritto in seguito alla delibera di  
ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art 10 dello Statuto  
Nazionale

per proposta motivata del Comitato Regionale o interregionale. .

La Qualità di Associata si perde per

- Morosità

- Esclusione

- Cessata attività o scioglimento.

Recesso:

La dichiarazione di recesso, deve essere inviata al Presidente Nazionale e per conoscenza al  
Presidente del Comitato Regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio  
Nazionale.

Morosità:

Il Presidente Regionale, constatata la morosità dell'Associata invia alla stessa, entro 15 giorni,  
lettera raccomandata (A3L), di sollecito di pagamento. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento  
della raccomandata, l'Associata deve rispondere per iscritto e saldare il dovuto. Qualora  
l'Associata non rispondesse a tale sollecito il Presidente Regionale comunicherà al Presidente  
Nazionale entro 30 giorni, dalla data di ricevimento della ricevuta postale, la morosità  
dell'Associata per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal  
Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di Associata.

Esclusione:

Nel caso in cui l'Associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai  
deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in  
sede

nazionale e regionale, con le" regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del  
volontariato

o con le disposizioni di legge e comunque e qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda

incompatibile la sua appartenenza all'A.N.P.AS., il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive all'associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla direzione nazionale proponendo l'esclusione dell'Associata.

La deliberazione di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta l'esclusione di diritto dell'Associata anche dal Comitato Regionale.

Cessata attività o scioglimento:

accertata la cessazione dell'attività dell'Associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'Associata, il Presidente del Comitato Regionale, su mandato del Consiglio Regionale, propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di Associata. La deliberazione di perdita della qualità di Associata emanata dal competente organo nazionale comporta la cancellazione dell'Associata.

Patrimonio L'A.N.P.AS. LAZIO ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- e) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni

#### 13. Entrate

Le entrate dell'A.N.P. AS. LAZIO sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- e) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- g) donazioni, lasciti e legati testamentari.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### 14. Organi del Comitato

Sono organi dell'A.N.P.AS. LAZIO:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- e) Il Presidente Regionale;
- d) La Direzione Regionale;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, ai membri degli organi del Comitato possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

#### 15. Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni Associata.

Inoltre le associazioni che abbiano un numero di soci superiore a 500 esprimono un delegato in più ogni 500 soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche, ogni qualvolta il Consiglio Regionale ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne sia fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte del

Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente regionale con lettera raccomandata inviata alle

Associe almeno trenta giorni prima della data stabilita, contenente la data, il luogo, l'orario di

convocazione e l'ordine del giorno in esame.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Associata. La stessa Associata non

può rappresentare in Assemblea più di un'altra (1) Associata.

#### 16. Assemblea Ordinaria

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo 'di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

L'Assemblea è convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea Regionale:

- a) elegge e revoca il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei revisori dei conti e Collegio Regionale dei probiviri del Comitato;
- b) in prossimità del Congresso Nazionale elegge e revoca un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per reiezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;

segue art. 16-Assemblea ordinaria

e) approva i bilanci consuntivi e preventivi del Comitato;

a

d) determina le quote annuali delle Associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato livello nazionale;

e) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'A.N.P.AS.

f) ' ratifica le decisioni del Consiglio Regionale circa l'esclusione delle Associate qualità di Associata per cessata attività o scioglimento.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia

Delegati, in. seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora si un terzo dei Delegati

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti

#### 17. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Delegati

delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei Delegati

#### 18. Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da un minimo di 11 a un massimo di 31 componenti Tale numero

varia in misura di un componente ogni 20 Associate presenti sul territorio regionale.

Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione

del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Regionale:

a) elegge e revoca il Presidente;

b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice - Presidente, il Consigliere Delegato e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;

e) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;

d) ha la gestione finanziaria del Comitato; assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole Associate;

g) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive; g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle Associate, nonché vigila sul permanere dei

requisiti per i quali le Associate fanno parte dell'A.N.P.AS. e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale

termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione; h) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e

di relazione sulla gestione

ed il bilancio preventivo;

promuove, d'intesa con le Associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonal

#### 19. Presidente Regionale

II Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante del Comitato;
- b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
- e) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.

#### 20. Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti fra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato. Dura in carica per tre anni salvo decadenza del Presidente

Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio Regionale

#### 21. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

II Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E\* composta da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'Associata, salvo quanto disposto dal D.L. n.88 del 27 gennaio 1992, in materia di "Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili" e del D. L. n.460 del 4 dicembre 1997, in materia di "Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni

Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

II Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Regionale, senza

diritto di voto.

Dura in carica tre anni e nella sua prima riunione elegge il proprio Presidente.

#### 22. Collegio Regionale dei Proviviri

II Collegio Regionale dei Proviviri, è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per tre anni e nella sua prima riunione elegge il proprio Presidente. Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle Associate e dagli organi del Comitato Regionale;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

#### 23. Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

#### 24. Decorrenza dello statuto

II presente Statuto entra in vigore alla data della ratifica del Consiglio Nazionale.

#### 25. Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge, lo Statuto e i Regolamenti Nazionali nonché tutte le norme regolamentari deliberate dal Comitato Regionale.

#### Norma Transitoria

All'atto della costituzione dell'A.N.P.AS. Lazio entrano a far parte del patrimonio della stessa tutti beni mobili ed immobili già di pertinenza dell'A.N.P.AS. Sezione Regionale LAZIO.